Sent. n. 633/08
R.C.L. n. 660/04
Cron. n. 6132
Cron. n. 2493

CAUSA DEL LAVORO
esente da bollo e diritti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro,
nella persona del Giudice dott.Cristina Angeletti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause di lavoro riunite promosse con ricorsi depositati in data 23.e 29.4.2004

DA

[redacted] comparsi in causa per mandato a margine del ricorso a mezzo dell'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliati presso la stessa in Verona, Via V. Catullo n. 1

CONTRO

FONDAZIONE ARENA DI VERONA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Paolo Zanotto comparso in causa per mandato a margine della memoria di costituzione a mezzo dell'avv. Pietro Ichino del foro di Milano e degli avv.ti Andrea Grigoli, Federica Foresti e Giovanni Spadi del foro di Verona presso il cui studio in Verona, Via Leoncino n. 30 elegge domicilio

OGGETTO: pagamento T.F.R. su straordinario
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 3.12.2008

CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:

L'esponente ricorre alla S.V.I. a che, fissata l'udienza ed espletati gli altri incombenti della procedura contro l'Ente Lirico oggi fondazione Arena in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sindaco di Verona avv. Paolo Zanotti con sede in Piazza Brà n. 28, pronunci condanna a pagare ai ricorrenti \per la causali in narrativa, la Fondazione Arena in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore Sindaco di Verona – avv. Zanotto, quanto a [redacted] la somma di [redacted] e quanto a [redacted] la somma di [redacted] quelle diverse somme che la S.V.I. vorrà determinare, con rivalutazione, interessi di legge su detta somma così rivalutata il tutto dalle singole scadenze oltre alle spese del presente procedimento.

mento.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Nel merito:

In via principale, accertata l'insussistenza del vantato diritto di credito, respingere per infondatezza la domanda di ricorso, mandandosi comunque assolta la Fondazione convenuta da ogni pretesa;

in via subordinata, ridurre la pretesa economica di controparte nei limiti di giustizia;

in ogni caso pese ed onorari di lite rifusi

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositati separatamente e successivamente riuniti, i ricorrenti adivano il giudice del lavoro affinché la Fondazione Arena di Verona venisse condannata al pagamento delle differenze retributive dovute per effetto del lavoro straordinario svolto in via continuativa nel corso del tempo e non computato nella base di calcolo del t.f.r..

Si costituiva ritualmente la Fondazione convenuta, contestando in fatto e in diritto la fondatezza della domanda così sintetizzata. Non è stato svolto alcun approfondimento istruttorio, apparendo la causa decidibile sulla base dei documenti allegati. All'udienza di discussione, terminata l'esposizione delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo di accoglimento per le ragioni qui di seguito sintetizzate.

I criteri di calcolo del trattamento di fine rapporto sono descritti dall'art. 2120 c.c., come novellato dall'art. 1 della legge 297/1982. Il secondo comma di tale norma disciplina la base di calcolo del t.f.r. disponendo testualmente che "*Salvo diversa previsione dei* contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

Dunque, ogni emolumento di carattere retributivo corrisposto in via continuativa deve essere incluso nella base di calcolo, salvo che il contratto collettivo preveda una diversa disciplina.

Secondo parte resistente, il contratto collettivo introdurrebbe appunto una deroga al principio generale e, sul piano fattuale, il lavoro straordinario sarebbe stato sporadico.

Il giudice ha ritenuto non condivisibili, in fatto e in diritto, tali argomenti difensivi.

Quanto alla contrattazione collettiva, e in particolare all'art. 108 che secondo parte resistente *introdurrebbe una diversa disciplina, è utile in primo luogo esaminarlo* testualmente: "agli operai addetti al lavoro a turni, articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad

alcun effetto contrattuale, economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera". La clausola non ha carattere generale, riguardando soltanto una categoria di dipendenti e un'articolazione specifica dell'orario, né esclude integralmente la computabilità del compenso per lavoro straordinario; essa disciplina unicamente la maggiorazione prevista per gli operai addetti a turni e la esclude a condizione che si tratti di un compenso saltuario, senza nulla innovare quindi rispetto al criterio generale di cui all'art. 2120 c.c..

Il senso della clausola, secondo i canoni di cui all'art. 1362 c.c., pare infatti allineato ai principi generali, ossia pare volto ad escludere il rilievo del lavoro straordinario nel caso in cui sia di carattere saltuario. Non pare via sia spazio per una diversa interpretazione, volta a ricavare induttivamente da tale precisazione l'intento negoziale di escludere comunque, anche in caso di compensi corrisposti in via continuativa, la computabilità del lavoro straordinario. Se questa fosse stata la volontà dei contraenti, sarebbe stato agevole (ed previsto dall'art. 2120 c.c.) esprimerla in termini chiari ed univoci. In assenza di una previsione chiara, non pare conforme ai criteri di cui all'art. 1362 c.c. desumere, da quella che pare una ridondante precisazione, la volontà di derogare ai principi di cui all'art. 2120 c.c..

Il secondo aspetto sul quale le parti controvertono riguarda il carattere saltuario o continuativo del lavoro straordinario. Sul punto, come già ricordato, non sono stati acquisiti elementi di prova ulteriori, perché il contratto agli atti e le buste paghe sono sufficienti a far luce su tale questione. L'attività della Fondazione Arena è notoriamente di natura ciclica: alcuni periodi, le c.d. stagioni areniane sono caratterizzate da un'attività artistica intensa, in altri frangenti c.d. interstagionali, l'attività è ridotta e preparatoria rispetto agli spettacoli che verranno in seguito allestiti. L'andamento ciclico è intrinsecamente connesso al genere artistico offerto dalla Fondazione e, oltre ad integrare un fatto notorio, è espressamente previsto dal contratto collettivo, il quale pur prevedendo un orario normale di 39 ore (art. 108), ha cura di precisare che tale orario riguarda "i periodi interstagionali di ridotta attività" e che "si intendono per periodi

interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto e ad una settimana prima dell'inizio delle tournees all'estero.". E' fisiologico, dunque, che l'attività arenlana sia preparatoria, e quindi ridotta, nei periodi in cui non si svolgono manifestazioni artistiche e sia particolarmente intensa, quando sono allestite.

L'esame delle buste-paghe conferma queste riflessioni, poiché dal loro esame si coglie *ictu oculi* come il lavoro eccedente l'ordinario non fosse affatto saltuario. Invero, il lavoro straordinario svolto nel corso del rapporti di lavoro –se può esser stato sporadicamente legato ad eventi atmosferici o a imprevisti di vario genere- ha avuto generalmente carattere prevedibile e continuativo.

Ciò posto, partendo dal presupposto che lo svolgimento del lavoro straordinario è necessariamente connesso alla peculiarità dell'attività artistica svolta, avrebbe dovuto la società convenuta allegare e chiedere di provare che in determinati frangenti esso ebbe invece carattere eccezionale, perché fu legato a particolari eventi imprevisti, a caso fortuito o a forza maggiore. In mancanza di tali deduzioni, tutti i compensi per lavoro straordinario devono essere compresi nella base di calcolo e, pertanto, devono essere le domande svolte, così come formulate. Non pare pertinente, infine, l'argomento incentrato sull'uso aziendale, sviluppato dall'ente convenuto, atteso che in presenza di una norma di legge (art. 2120 c.c.) e di un contratto collettivo, la questione deve essere risolta alla luce dei criteri di interpretazione delle norme giuridiche e delle clausole contrattuali. Le spese di lite, liquidate d'ufficio, seguono la soccombenza.

p.q.m.

Definitivamente decidendo, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, condanna parte convenuta in persona del legale rappresentante a corrispondere le seguenti somme:

1. € [redacted] oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo a [redacted];
2. € [redacted] oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo a [redacted];
3. € [redacted] oltre I.v.a. e c.p.a. a favore di ciascun ricorrente, a titolo di spese.

Verona, 3.12.2008

Dottssa Cristina [illegible]

SENTENZA DEPOSITATA
IN MINUTA IL 15 APR. 2009
PUBBLICATA IL 20 APR. 2009

CANCELLIERE "C1"
Pasquale Nacca

PENALE - VERONA